

BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA

tra l'ENTE PARCO

nella persona di.....

E

Il Comune/ASBUC di

Nella persona di

Richamate

- La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree Protette" e successive modifiche e integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- La Direttiva 79/409/CEE, Direttiva Uccelli, recepita tramite Legge 157/92 -;
- La Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Habitat, recepita tramite il D.P.R. 357/97 e il D.P.R. 120/03-;
- La Legge 16-06-1927 N. 1766 - Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n.751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n.1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n.751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.895, che proroga i termini dall'art. 2 del R.D. L. 22 maggio 1924, n.751;
- Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1928, n. 57. - Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- La l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 15.

Premesso

- che le praterie fanno parte di ecosistemi importantissimi che ospitano una straordinaria biodiversità vegetale tra i taxa di erbe, muschi, licheni, funghi, alghe e animali appartenenti a differenti taxa (batteri, insetti, invertebrati, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi), che interagiscono in maniera complessa tra loro a formare le reti trofiche;
- che l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha come fine istituzionale, ai sensi della normativa richiamata, la conservazione e il miglioramento degli ecosistemi naturali e seminaturali;
- che l'allevamento del bestiame è un'attività tradizionale, tipica e sostenibile che si svolge nel territorio del Parco ed é fonte di reddito per gli allevatori locali, i quali praticano una attività economica importante ai fini del mantenimento della biodiversità stessa delle praterie;
- che le praterie hanno bisogno del pascolo per essere conservate;
- che le praterie rappresentano un capitale dal punto di vista naturalistico ed economico, nonché l'insostituibile sostegno trofico per gli allevamenti di ovini, caprini, bovini ed equini, le cui greggi e/o mandrie sono spesso costituiti/e da razze territoriali rare;
- che le greggi e le mandrie stesse rappresentano una fondamentale forma di economia sostenibile per le popolazioni locali, sulle quali l'Ente Parco sta attuando misure di salvaguardia e valorizzazione, anche rispetto ai prodotti frutto degli allevamenti;
- che il rispetto di tempi di monticazione, carichi di bestiame e norme sanitarie, insieme alla migliore distribuzione dei punti d'acqua, favorisce sia la conservazione delle praterie sia il capitale pascolo;
- **che la legge 394/1991** impone all'Ente Parco la redazione di un regolamento che assicuri la tutela della biodiversità disciplinando, tra l'altro, l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

- che la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, il R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928 e particolarmente la l.r. Abruzzo n. 3 del 4 gennaio 2014, art. 42, attribuiscono ai Comuni, o comunque agli enti gestori delle terre civiche, la potestà di regolamentare l'esercizio del pascolo nei pascoli civici, compresa la disciplina della fida pascolo e della vendita delle erbe esuberanti;
- che il Parco Nazionale Gran Sasso-Laga è il beneficiario coordinatore del progetto finanziato nell'ambito del programma comunitario LIFE+, denominato LIFE11/NAT/IT/234 "Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga" – PRATERIE, il quale si pone, tra gli altri, l'obiettivo di elaborare un articolato da porre a base dei Regolamenti comunali suddetti per la gestione dei pascoli e di costruire e/o restaurare delle strutture a servizio degli allevatori, al fine di migliorare la distribuzione della risorsa acqua sul territorio;
- che una delle principali azioni concrete del menzionato progetto LIFE è dunque quella della costruzione concertata dei criteri e delle Linee Guida per formulare i Regolamenti comunali sui pascoli per il fine di tutela della biodiversità, del miglioramento delle condizioni di lavoro degli allevatori e per il rafforzamento delle economie legate all'allevamento ed alla zootecnia;
- che, inoltre, la base normativa-tipo che verrà concordata all'esito del processo partecipativo avviato potrà costituire, altresì, la base per la disciplina delle attività pastorali da inserire nel futuro regolamento del parco, ai sensi dell'art. 11 della l. 394/1991, nella consapevolezza che tale base avrà di fatto già incontrato il consenso delle popolazioni del territorio;
- che il progetto LIFE suddetto impegna l'Ente Parco al rispetto di scadenze, pena la revoca dei finanziamenti concessi;
- che di tali scadenze le parti contraenti sono state espressamente informate – e ne danno atto all'Ente Parco – durante le riunioni partecipative già svolte;
- che, pertanto, il rispetto dei termini e delle scadenze, come noti e meglio esplicitati nella parte dispositiva di questo atto, è essenziale per l'Ente-Parco, e che perciò si auspica che i tempi vengano rispettati in osservanza al principio di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni che sottoscrivono questo accordo;
- che il Comune/ASBUC di ha/non ha formalmente supportato lo sviluppo dell'azione di concertazione, firmando la scheda A8, allegata al progetto su citato e trasmessa alla Comunità Europea;
- che il processo partecipativo avviato nell'ambito del progetto è stato condiviso con le aziende agro-zootecniche, i tecnici della ASL, le Associazioni di categoria, il Corpo Forestale dello Stato, gli Amministratori pubblici; ed ha affrontato le principali questioni facendo emergere tematiche che andranno a comporre una traccia di articolato e a definire precisi criteri condivisi in forma di Linee Guida per la formazione dei singoli Regolamenti Comunali e del Regolamento del Parco;
- che gli allevatori rappresentano i custodi del territorio;

Tutto ciò premesso si conviene, di comune accordo

Che una regolamentazione dell'utilizzo delle praterie come pascolo, nel rispetto dei principi illustrati nelle premesse, sia un passaggio importante per la loro conservazione e per la valorizzazione economica delle attività di allevamento tradizionali e sostenibili e delle attività economiche loro connesse.

Le parti quindi si impegnano

- A) Il Comune/ASBUC
1. a proseguire fattivamente il processo partecipativo avviato, contribuendo all'elaborazione concertata delle Linee Guida sull'utilizzazione dei pascoli, designando un referente che sia presente nel corso degli incontri indetti dall'Ente-Parco;
 2. ad adottare il Regolamento comunale formulato sulla base delle Linee Guida nei tempi previsti dal progetto per applicarlo nella prima stagione immediatamente utile; in particolare la data prevista per l'approvazione del Regolamento in via sperimentale è gennaio 2015;

3. a procedere alla applicazione in via sperimentale del regolamento come sopra redatto, secondo i criteri concertati, in una delle due seguenti forme (selezionare la forma amministrativa scelta)
 - o NON APPROVANDO formalmente il Regolamento entro il 31 gennaio 2015, ma deliberando entro lo stesso termine, con delibera comunale esecutiva, una fase di applicazione sperimentale dell'articolato proposto, al termine del quale si approverà il Regolamento definitivo.
 - o APPROVANDO formalmente ex art. 42 l.r. 3 del 2014, entro il 31 gennaio 2015, il Regolamento secondo le Linee Guida concertate, e inserendo in esso un articolo specifico (CLAUSOLA VALUTATIVA) che reciterà che il Regolamento resterà in vigore per un anno, al termine del quale dovrà essere valutato l'impatto della sua applicazione sperimentale e dovranno apportarsi le eventuali modifiche; se non verrà confermato (con o senza modifiche) attraverso l'approvazione di un nuovo atto, il regolamento decadrà.
4. In entrambi i casi l'approvazione definitiva del Regolamento di Pascolo da parte del Comune dovrà avvenire entro giugno 2017.

B) L'Ente-Parco si impegna

1. A proseguire nel coordinamento del processo partecipativo già iniziato e volto alla redazione delle linee guida sull'utilizzo dei pascoli;
2. A fornire, durante il procedimento suddetto, tutto il supporto tecnico, scientifico, e giuridico alle controparti;
3. Ad indire adeguate riunioni informandone le controparti con il debito anticipo, e ad organizzare le stesse mettendo a disposizione materiale esplicativo e supporti audio e video, se del caso;
4. A compilare il testo delle linee guida in conformità alle indicazioni emerse nel corso del processo partecipativo;
5. Ad interfacciarsi con l'autorità europea che vigila sul rispetto dei tempi e delle modalità esecutive del progetto, informando tempestivamente le controparti di ogni nuova indicazione, sia di ordine tecnico che di tempistica, che dovesse giungere dalla cabina di regia europea.

Il Sindaco/ Il Presidente ASBUC

L'Ente Parco